

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85 ed in particolare l'art. 7, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui al decreto del Ministro delle Finanze 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto legge 28 dicembre 2001 n. 452 convertito con legge 27 febbraio 2002, n. 16 con il quale sono state adeguate all'euro le disposizioni precedentemente stabilite in lire dalla normativa generale del gioco del lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383/2001 nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11 - quinquiesdecies, comma 4, che dispone che, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al gioco del Lotto;

Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2009 con il quale è stato stabilito il regolamento del gioco opzionale e complementare al gioco del lotto denominato "10eLOTTO" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare l'art. 24, comma 39, con il quale si dispone che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisca con propri provvedimenti le innovazioni da apportare al gioco del lotto;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici ed, in particolare, l'art. 2 comma 3;

Visto il decreto direttoriale del 12 ottobre 2011 di attuazione delle disposizioni contenute nel succitato decreto legge 138/2011;

Visto i decreti direttoriali del 29 dicembre 2011, del 24 febbraio 2012 e del 28 marzo 2012 con i quali è stata introdotta e poi prorogata, in via sperimentale, la possibilità di effettuare delle giocate sulla ruota "TUTTE", con una posta non inferiore a 5 euro e con l'applicazione di moltiplicatori diversi da quelli di cui al comma 491 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004;

Visto il decreto direttoriale del 18 aprile 2012, con il quale sono state introdotte, in via sperimentale, le giocate predefinite, su una ruota o su tutte le ruote, denominate "LOTTO Più", con l'applicazione di moltiplicatori diversi da quelli di cui al comma 491 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004;

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44 ed in particolare l'art. 10, comma 9, in relazione alle innovazioni al gioco del lotto di cui all'art. 2, comma 3, del succitato decreto direttoriale 12 ottobre 2011;

Vista la nota LLM 30- 00664/12 del 13 luglio 2012, con la quale la società Lottomatica Group propone l'introduzione di nuove sorti di gioco, l'individuazione di concorsi speciali nonché altre modifiche regolamentari volte ad incrementare il payout del gioco e la frequenza di vincita;

Considerato che, nella nota suddetta, viene evidenziato, altresì, l'esito soddisfacente delle iniziative sperimentali sopradescritte nonché le rilevanti potenzialità, in particolare, della iniziativa denominata "LOTTO Più";

Ritenuto che le iniziative proposte possano concorrere all'incremento delle entrate erariali e che quindi possono essere definitivamente introdotte;

Considerato, inoltre, che le innovazioni già apportate, nonché quelle che si intende introdurre nelle modalità del gioco del lotto, sono caratterizzate da una maggiore dinamicità ed incrementano le occasioni di gioco, determinando una più elevata variabilità dell'entità degli incassi settimanali delle ricevitorie, da cui scaturisce inevitabilmente un aumento della complessità e dei rischi nella gestione del rapporto concessorio con i punti di raccolta;

Attesa la necessità di adeguare quanto disposto dalla normativa in materia di misure di garanzia, in considerazione del contesto in cui il gioco in parola opera, presentando differenti modalità di fruizione non più con un'unica estrazione settimanale e con la sola modalità tradizionale;

Ritenuto necessario, quindi, rideterminare i livelli di garanzia prestata dai concessionari del gioco del lotto, fissando, altresì, misure e modalità di intervento al fine di porre in essere una più efficace tutela dei proventi erariali ed una più incisiva attività di controllo da parte dell'Amministrazione anche per scoraggiare fenomeni di gioco anomalo e patologico da parte degli stessi concessionari;

Visto l'art.3, comma 2 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n.385 con il quale si stabilisce che il direttore per le strategie è il vicario del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 3, comma 16 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con legge 26.4.2012, n. 44 che prevede che la pubblicazione dei provvedimenti del Direttore Generale dell'AAMS sul sito istituzionale dell'Amministrazione abbia uguale valore della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:

D E C R E T A

Art. 1

Sono introdotte, in via definitiva, le giocate predefinite, su una ruota o su tutte le ruote, denominate "LOTTO Più" così come individuate nel decreto direttoriale 18 aprile 2012. Con successivi decreti direttoriali potranno essere stabiliti nuovi importi di gioco, diverse combinazioni di gioco e nuovi moltiplicatori.

Art. 2

In occasione di concorsi speciali a tema legati ad eventi straordinari o commemorativi ovvero in occasione di concorsi relativi a particolari periodi o ricorrenze dell'anno che saranno individuati con successivi decreti direttoriali, alle giocate effettuate sulla ruota TUTTE o Nazionale, con una posta di gioco non inferiore a 5 euro, sono applicati, diversamente da quanto stabilito dal comma 491 della Legge n. 311 del 30.12.2004, i premi di seguito elencati al lordo della ritenuta di legge:

- a) Estratto semplice: 12 volte la posta;
- b) Estratto determinato: 60 volte la posta;
- c) Ambo: 280 volte la posta;
- d) Terno: 6.000 volte la posta;
- e) Quaterna: 200.000 volte la posta;
- f) Cinquina: 10.000.000 volte la posta.

La vincita massima per ogni scontrino di gioco, conseguita applicando i premi di cui al precedente comma non può eccedere la somma di 10 milioni di euro comunque sia ripartita la posta di gioco tra le sorti.

Con successivi decreti direttoriali potranno essere stabiliti nuovi importi di gioco e nuovi moltiplicatori.

Art. 3

Per tutti i concorsi del gioco del lotto, sono introdotte le nuove sorti di seguito indicate:

- a) **RIGA e COLONNA** – Per RIGA si intende una giocata che si effettua su una serie di 10 numeri appartenenti alla medesima riga della matrice dei 90 numeri del tabellone del Lotto, ordinati su 9 righe contenenti i numeri della stessa decina, ad esempio da 1 a 10, da 11 a 20 fino a quella da 81 a 90;

Per COLONNA si intende una giocata che si effettua su una serie di 9 numeri appartenenti alla medesima colonna della matrice dei 90 numeri del tabellone del Lotto, ordinati su 10 colonne contenenti i numeri della stessa cadenza, ad esempio da 1 a 81, da 2 a 82 e fino a quella da 10 a 90

Il giocatore potrà scegliere la ruota di riferimento della sua giocata ed il progressivo della riga e/o della colonna sulla quale vuole puntare la posta di gioco.

Il giocatore medesimo vince se il primo estratto della ruota di riferimento corrisponde ad uno dei numeri ricompresi nella riga e/o colonna scelta ovvero al numero dato dall'incrocio tra la riga e la colonna prescelti.

- b) **PARI E DISPARI** – È possibile pronosticare la quantità di numeri pari e/o dispari estratti su una ruota prescelta dal giocatore.
- c) **SOPRA E SOTTO** – E' possibile pronosticare se uno o più numeri estratti sulla ruota prescelta dal giocatore sono "SOTTO", cioè compresi tra 1 e 45, ovvero "SOPRA", cioè tra 46 e 90.

I moltiplicatori da utilizzare, in caso di vincita, nonché la data di avvio delle iniziative di cui al presente articolo verranno stabiliti con successivo decreto direttoriale.

Art. 4

Ai fini dell'incremento della frequenza di vincita, il giocatore potrà scegliere uno o più numeri extra, fino ad un massimo di 5, in aggiunta ai numeri scelti per la giocata base. Il giocatore vince se indovina una o più sorti della giocata base utilizzando almeno uno dei numeri extra pronosticati in combinazione con almeno uno dei numeri della giocata base.

I moltiplicatori che verranno applicati a tali vincite, nonché la data di avvio delle iniziative di cui al presente articolo, verranno stabiliti con successivo decreto direttoriale.

Art. 5

In considerazione del mutato contesto in cui il gioco del lotto opera, l'importo della cauzione di cui all'art. 7 comma 4 della legge 19 aprile 1990, n. 85, per gli esercizi successivi al primo, sarà commisurato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'ammontare medio delle riscossioni di due settimane contabili conseguite nell'esercizio precedente arrotondato ai successivi euro 500,00.

L'importo della cauzione non potrà, in ogni caso, essere inferiore ad euro 1.000,00.

Art. 6

In ogni settimana contabile, qualora, presso ciascuna ricevitoria, la raccolta del gioco del lotto in tutte le sue modalità, al netto delle vincite convalidate e dell'aggio spettante al ricevitore, raggiunga la soglia fissata in prima applicazione a dieci volte l'importo della cauzione attualmente prestata ai sensi dell'art. 7 comma 4 della legge 85/1990 nonché, a far data dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, si procederà al blocco automatico dei terminali di gioco.

Il ripristino degli stessi sarà effettuato all'inizio della settimana contabile successiva, fatti salvi i necessari controlli sul corretto versamento degli importi dovuti dal concessionario per la raccolta del gioco.

Con successivo provvedimento del Direttore per i Giochi potrà essere rideterminata l'entità della soglia di raccolta di cui al primo comma.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni attualmente in vigore per il gioco del lotto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed entrerà in vigore a partire dal primo concorso successivo a quello della data di pubblicazione sul sito istituzionale.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – www.aams.gov.it – tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.

Roma 3/08/2012

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
f.to Antonio Tagliaferri

Reg. to alla Corte dei Conti

l'8 agosto 2012

Reg. 8 Economie e Finanze Fog. 106